DETERMINAZIONE
N° 212 DEL 22/11/2022

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

PROVINCIA DI SIENA

SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Oggetto:	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2022 - RETTIFICA GRADUATORIA - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco n° 7 del 26/09/2022 con il quale è stato nominato il responsabile di posizione organizzativa per il settore Amministrativo Finanziario con l'attribuzione delle funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e di ogni altro compito demandato o riservato dalla legge o dai regolamenti ai responsabili degli uffici e servizi;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 90 del 21/12/2021 con la quale si approvano la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento unico di programmazione) 2022/2024 ed il Bilancio di previsione per l'esercizio 2022/2024, le cui linee programmatiche prevedono:

Missione 12 Politica sociale e famiglia e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

… omissis ….

Diritto alla casa (considerazioni e valutazioni sul prog.1206)

L'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione, in esecuzione a quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e sulla base dei criteri e procedure indicate dalla Regione Toscana, continuerà al fine di assicurare, attraverso il sostegno economico dei soggetti più svantaggiati, il diritto alla casa.

PREMESSO CHE:

- l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni che istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata, nonché per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni, anche attraverso la costituzione di agenzie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore delle locazioni attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati;

- l'art. 7 comma bis del Decreto Legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269;

- con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare del suddetto contributo e determina i criteri per il calcolo dello stesso;

VISTA la L.R. 2 del 2 gennaio 2019 "Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP);

VISTA la DGR n. 402/2020, con la quale sono stati stabiliti i criteri e le procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo di cui alla legge n. 431/98;

CONSIDERATO CHE i Comuni, anche in forma associata, devono predisporre bandi di concorso per l'erogazione dei contributi di integrazione al canone di locazione di cui all'art. 11 della L. 431/1998 ai soggetti aventi diritto;

TENUTO CONTO CHE i Comuni devono attivare le procedure di pubblicazione previste dalla legge e comunque atte a garantire la massima diffusione del contenuto dello stesso;

PRESO ATTO CHE i Comuni hanno facoltà, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, di destinare una percentuale delle stesse risorse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non potrà superare il 40% delle risorse assegnate;

CONSIDERATO CHE i Comuni possono concorre con risorse proprie al fabbisogno derivante dalla graduatoria definitiva;

CONSIDERATO CHE i Comuni possono prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art. 11, comma 3 della L. 431/98 come modificato con L. 269/2004);

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 07/06/2022 con la quale è stato stabilito:

1. DI APPROVARE le premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo;

2. DI STABILIRE CHE i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art. 11, comma 3 della L. 431/98 come modificato con L. 269/2004);

3. DI APPROVARE i seguenti criteri di priorità per la formulazione della graduatoria da indicare nel Bando e specificatamente:

1. I soggetti in possesso dei requisiti individuati saranno collocati nella graduatoria del Comune di Abbadia San Salvatrore, distinti in fascia A) e in fascia B) in base alle diverse percentuali di incidenza canone/valore ISE, così come risulta dal contratto registrato o in corso di registrazione, al netto degli oneri accessori, ed il valore ISE secondo la formula sotto indicata:

Fascia A): canone locazione / valore ISE = Punteggio

Fascia B): canone locazione / valore ISE = Punteggio

e nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle condizioni di disagio così individuate, si attribuiscono::

a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalla Legge 104/92) – ***Punti 1****;*

b) nucleo familiare monogenitoriale con minori a carico – ***Punti 1****. Per nucleo "monogenitoriale" si intende quello in cui uno solo dei genitori esercita la potestà sul figlio in seguito a:*

decesso di uno dei due genitori;

riconoscimento del figlio da parte di un solo genitore;

sentenza che attesti la separazione legale o il divorzio con affidamento esclusivo;

c) nucleo familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto, escluse le cause di morosità – ***Punti 1****;*

d) presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni – ***Punti 1.***

I punteggi sopra elencati potranno essere cumulati.

*In subordine alle suddette priorità, a parità di punteggio gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'***ordine decrescente** *della percentuale di incidenza canone/ISE. Qualora esistano ancora ulteriori situazioni a parità di punteggio, si procederà al sorteggio.*

In presenza di ISE "ZERO" o comunque inferiore al canone di locazione corrisposto, ai fini del calcolo per la collocazione in graduatoria, verrà considerato un reddito "virtuale" pari al canone di locazione e la domanda verrà collocata in graduatoria, partendo dal canone più alto in ordine decrescente;

4. DI STABILIRE CHE, qualora la ripartizione del Fondo Nazionale, erogata dalla Regione Toscana, fosse inferiore a quella complessivamente richiesta dal Comune, l'Amministrazione si riserva la facoltà, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione Toscana:

a) di destinare ai soggetti collocati in graduatoria percentuali diverse dal 100% del contributo spettante, applicando eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti ed effettuando la ridistribuzione delle risorse; pertanto la collocazione nella graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto;

b) di destinare una percentuale del fondo regionale e nazionale trasferito alla Fascia “B”. Tale percentuale, non potrà superare il 40% delle risorse complessive disponibili e a condizione che sia stato comunque assegnato un contributo a tutti i soggetti della Fascia;

5. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato A) alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 402 del 30/03/2020, l’erogazione del contributo non può essere mai inferiore ad € 200,00, importo da rapportare al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo;

6. DI DARE ATTO CHE i parametri reddituali per l’ammissibilità al Bando e da applicare per l’erogazione del contributo, sono di seguito indicati:

Fascia “A”

- Valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l’anno 2022. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14% (Euro 13.619,58);

Fascia “B”

- Valore ISE compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l’anno 2022 (Euro 13.619,59) e l’importo di Euro 29.545,98.

Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

- Valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00, limite per l’accesso all’ E.R.P., così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito.

Per la Fascia B: I nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% in ragione dell’emergenza COVID-19 il limite ISEE è aumentato a € 35.000,00. Per questi ultimi il valore ISE da considerare quale requisito di cui all'art. 3.1 lettera h) di cui all’Allegato A) alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 402/2020 e su cui calcolare l’incidenza del 24%, è rilevabile dalla Certificazione Isee corrente o Isee ordinario.

Tale riduzione deve essere certificata attraverso l’ISEE ordinario e corrente o mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali presentate negli anni 2022 e 2021 relative ai redditi percepiti nel 2021 e nel 2020.

RITENUTO di destinare € 5.000,00 quali risorse proprie integrative a quelle che saranno stabilite dalla Regione Toscana, a copertura del fabbisogno che deriverà dall’approvazione della graduatoria definitiva;

CONSIDERATO CHE la somma di € 5.000,00 trova copertura al Cap 1874/2 del Bilancio del corrente esercizio;

9. DI DARE ATTO CHE le somme relative all'erogazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione verranno previste ed impegnate nel Bilancio del Comune di Abbadia San Salvatore al momento della ripartizione delle risorse da parte della Regione Toscana;

10. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario di predisporre il bando di concorso per l’erogazione dei contributi di integrazione al canone di locazione di cui all’art. 11 della L. 431/1998 ai soggetti aventi diritto e di adottare gli atti di competenza;

11. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario di attivare le procedure di pubblicazione previste dalla legge e comunque atte a garantire la massima diffusione del contenuto dello stesso.

VISTA la Determinazione n. 106 del 16/06/2022 che approva il bando canone di locazione anno 2022 e la relativa modulistica per la presentazione della domanda con scadenza al 19 luglio 2022;

VISTA la nota della Segreteria Lode Senese del 04 Maggio 2022 con la quale comunica che la Regione Toscana ha confermato quali requisiti per l’accesso al Bando Canone di Locazione anno 2022 quelli sanciti dalla Delibera di Giunta Regionale 402/2020, senza tener conto delle successive modifiche di cui alle Delibere G.R. n. 206 e 988 del 2021, che prevedevano effetti solo nei bandi e nelle erogazioni del 2020 e 2021 e che pertanto i requisiti per l’ammissibilità al Bando e da applicare per l’erogazione del contributo, sono di seguito indicati:

Importo due pensioni minime a (vedi punto 1 circolare INPS 97 del 23.12.2021)

€ 13.619,58

Valore ISE di cui al punto 3.1 lettera h dell'allegato A delibera G.R. 402/2020 a seguito adeguamento ISTAT (3,8 x 75%) :

€ 29.545,98

Limite di accesso ad ERP

€ 16.500,00

DATO ATTO che nella medesima nota si comunica, inoltre, che la Regione Toscana ribadisce la non cumulabilità del contributo affitto con la quota B reddito di cittadinanza, confermata poi dall'INPS che, con messaggio n. 1244 del 18-3-22, ha introdotto nuove categorie nel Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali (ex Casellario assistenza) nell’ambito del SIUSS ai fini della compensazione del contributo affitto L.431/98 sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto e che pertanto le Amministrazioni Comunali dovranno limitarsi ad inserire le cifre erogate (per intero e senza decurtazione preventiva) nel portale INPS;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili n. 218 del 13.07.2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 972 del 08/08/2022 che recepisce le novità introdotte con il sopra citato Decreto delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, andando a modificare i criteri per l'accesso al Fondo Integrazione canoni di locazione di cui al punto 3.1 lettera i) per la Fascia B e nello specifico:

"I nuclei familiari che presentino un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del reddito superiore al 25% devono essere in possesso di un'attestazione ISEE ordinario non superiore a euro 35.000,00.

La perdita del 25% di cui al punto precedente deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022 (redditi 2021) e 2021 (redditi 2020). Per i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% anche in ragione dell'emergenza COVID -19 il limite ISEE è aumentato a euro 35.000,00. Per questi ultimi il valore ISE da considerare quale requisito di cui all'art. 3.1 lettera h) e su cui calcolare l'incidenza del 24%, è rilevabile dalla certificazione ISEE corrente o ISEE ordinario".

DATO ATTO che, alla luce della modifica sopra riportata, il termine per la presentazione in Regione del rendiconto del fabbisogno dell'anno in corso è posticipato al 30 Novembre 2022;

DATO altresì atto che il Bando ordinario per la richiesta del contributo ad integrazione canone di locazione anno 2022 è stato regolarmente pubblicato dal 16/06/2022 al 19/07/2022;

DATO ATTO che con determinazione n.146/2022 del 25/08/2022 è stato approvato l'allegato Bando Canone di Locazione anno 2022 modificato alla luce della Deliberazione della Giunta Regionale n. 972 del 08/08/2022, riservandolo esclusivamente ai nuclei familiari in possesso di un attestazione ISEE con un valore ricompreso tra € 16.500,01 ed € 35.000,00, con un valore ISE non superiore ad € 29.545,98, che dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID19, una riduzione del reddito superiore al 25% , con la relativa modulistica e di dare atto che lo stesso sarà pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente fino al 14 Settembre 2022;

VISTO L'Art. 7 del Bando *"Formulazione e pubblicizzazione della graduatoria ed erogazione dei contributi"* che recita:
"1) Istruttoria delle domande

Il Comune di Abbadia San Salvatore, mediante l'apposita Commissione, procede all'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità. Provvede, altresì, all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

2) Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune di Abbadia San Salvatore, successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande fissata dal bando, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 241/90, il Comune non invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria. Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria, verrà data notizia a mezzo comunicato stampa, pubblicato sul sito internet del Comune di Abbadia San Salvatore all'indirizzo web www.comune.abbadia.siena.it

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sarà scaricabile dal sito internet del Comune di Abbadia San Salvatore, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione.

Avverso il procedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria, è possibile proporre ricorso alla commissione di cui sopra, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa sull'Albo pretorio on line. La Commissione decide sulle opposizioni, a seguito della valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di scadenza per la presentazione della domanda ed espressamente dichiarate nella domanda. Successivamente, formula la graduatoria definitiva con le modalità di cui al presente bando. La graduatoria definitiva, pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, esplica la sua validità dal primo giorno della pubblicazione."

RICHIAMATA la determinazione n.205 del 07/11/2022 con la quale è stata nominata la commissione tecnica per le finalità di cui al bando "ART. 11 LEGGE 431/1998 - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI LOCAZIONE ANNO 2022";

DATO ATTO che la commissione si è riunita il giorno10 novembre 2022, come da verbale agli atti;

DATO ATTO che a seguito dell'istruttoria effettuata sulle 43 domande pervenute, è stata redatta la graduatoria provvisoria pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni;

PRESO ATTO che non sono pervenute domande di ricorso avverse alla predetta graduatoria provvisoria;

VISTO che per errore materiale nella precedente graduatoria provvisoria è stata inserita tra gli idonei la domanda prot. n.9106/2022;

DATO ATTO che la domanda prot. n. 9106/2022 rientrante nella fascia B, risulta esclusa inquanto ha un importo teorico spettante inferiore a € 200,00. La delibera G.R. 402/2020 - allegato A- punto 5.3 stabilisce infatti:

"5.3 L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00; tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa.
5.4 I limiti di cui al punto 5.3 sono da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo."

RITENUTO pertanto di rettificare la graduatoria, escludendo la domanda prot. n. 9106/2022;

RITENUTO pertanto di pubblicare l'allegata graduatoria definitiva degli ammessi e l'elenco definitivo degli esclusi, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il Decreto n. 1051 del 19/09/2022 avente ad oggetto "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazioni ex art. 11 della L. 431/98 – Criteri per il riparto ai Comuni delle risorse nazionali anno 2022" con la quale sono stati assegnati a questo Ente € 22.626,14 per il canone di locazione anno 2022;

RISCONTRATO che:

- il fabbisogno necessario all'assegnazione dei contributi di che trattasi agli aventi diritto è di € 71.634,78 di cui € 71.377,72 per la Fascia A e € 257,06 per la Fascia B;
- la Regione Toscana con Decreto n. 8479/2022 ha provveduto a liquidare un anticipo a questo Ente pari ad € 1.422,01;
- la Regione Toscana con Decreto n. 1051/2022 del 19/09/2022 ha ripartito definitivamente le risorse per il contributo ad integrazione canone di locazione anno 2022 a favore dei Comuni ed Unione dei Comuni, liquidando contestualmente il saldo delle risorse assegnate a ciascun Ente;
- le risorse complessive assegnate a questo Ente con il sopra citato Decreto n. 1051/2022 sono pari ad 22.626,14 che unite alla compartecipazione comunale di € 5.000,00 viene un totale di risorse disponibili pari ad € 27.626,14;
- le suddette limitate risorse disponibili consentono una copertura del 38.70% del fabbisogno complessivo relativo alla Fascia A;

RITENUTO pertanto di rimandare alla Giunta comunale per le determinazioni di cui al punto 3 dell'Art. 8 del Bando per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2022;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 5, c. 4, del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, con la sottoscrizione del presente atto;

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18.08.00, n. 267 e successivamente integrato e modificato, in particolare dall'art. 74, comma 1 del D.Lgs. 118/2011;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 e) della L. 241/90 il presente provvedimento è stato redatto dal responsabile del procedimento assegnato al servizio e che non si ritiene di doversi discostare dalle risultanze dell'istruttoria condotta da detto responsabile del procedimento;

DETERMINA

- Di approvare le premesse che si intendono integralmente riportate nel dispositivo;
- di rettificare la graduatoria e rimuovere dalla tabella degli idonei FASCIA B la domanda prot. 9106/2022 la quale non rientra tra gli aventi diritto in quanto il contributo teorico spettante è inferiore ad €200,00;
- di approvare e pubblicare l'allegata graduatoria definitiva degli ammessi e degli esclusi al bando contributo ad integrazione canone di locazione anno 2022 presso l'Albo Pretorio on-line del Comune di Abbadia San Salvatore;
- di dare atto che verranno comunicati entro il 30/11/2022 alla Regione Toscana i soggetti ammessi al contributo ed il fabbisogno teorico spettante;
- di dare atto che i contributi di cui al presente bando saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate dalla Regione Toscana, integrate con risorse aggiuntive comunali pari ad € 5.000,00 e che la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto
- Di pubblicare l'allegata graduatoria definitiva all'Albo Pretorio on-line del Comune di Abbadia San Salvatore;
- di rimandare alla Giunta comunale per le determinazioni di cui al punto 3 dell'Art. 8 del Bando per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2022;
- di prendere atto che la pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio del comune di Abbadia San Salvatore costituirà mezzo idoneo di conoscenza, pertanto l'Amministrazione non avrà obbligo di comunicazione scritta dell'esito ai richiedenti (L.241/90, art. 8, comma 3)

- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

- Di dichiarare l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, tra ed il/i soggetto/i destinatario/i dell'atto ed il Responsabile del Procedimento e che sono state rispettate le prescrizioni contenute nel vigente piano triennale della corruzione e dell'illegalità e nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Abbadia San Salvatore;

- Di dichiarare l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, tra il/i soggetto/i destinatario/i dell'atto ed il Responsabile di Area e che sono state rispettate le prescrizioni contenute nel vigente piano triennale della corruzione e dell'illegalità e nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Abbadia San Salvatore.

- Di dare atto che è stato ottemperato agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. n° 33/2013;

- Di dare atto che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l'impugnazione dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento per estratto, ai sensi dell'art. 1 legge n. 205 del 21 luglio 2000:

  - giurisdizionale al T.A.R. della Regione Toscana ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm. e ii., entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all'organo che ha emesso l'atto impugnato e ai controinteressati (non ai co-interessati) ai quali l'atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d'Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa.

  - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione.

Il Responsabile del Settore
Barbasso Gattuso Simona

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.